

REGOLAMENTO (CE) N. 2561/2000 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2000

che stabilisce disposizioni particolari per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni di vacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48, paragrafo 2,

1. Dal 27 novembre 2000 al 2 febbraio 2001 compreso, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 907/2000 e del presente regolamento.

considerando quanto segue:

2. Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato unicamente mezzene fresche o refrigerate di bovini femmine della categoria D di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81 della Commissione ⁽²⁾, ottenute nel pieno rispetto delle vigenti norme veterinarie.

(1) Le informazioni sul rischio di trasmissibilità all'uomo dell'encefalopatia spongiforme bovina hanno destato grave preoccupazione dei consumatori. Il mercato comunitario delle carni di vacca ha profondamente risentito della perdita di fiducia dei consumatori con un forte calo dei consumi. Per scongiurare il rischio di perturbazione del mercato sono necessarie misure urgenti di sostegno. È pertanto opportuno concedere l'aiuto all'ammasso privato.

Per la definizione di mezzena si fa riferimento alla descrizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1208/81.

(2) Il regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione ⁽²⁾ reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni bovine. Occorre pertanto prevedere disposizioni che stabiliscano non soltanto l'importo dell'aiuto per un periodo minimo determinato di ammasso, ma anche gli importi da applicare qualora detto periodo sia prorogato o abbreviato. Considerato il carattere urgente della misura, l'importo dell'aiuto è fissato in anticipo. La fissazione di tale importo tiene conto, in particolare, del valore di mercato delle carcasse di vacca e della loro successiva svalutazione in seguito al congelamento.

Qualora le mezzene siano tagliate in quarti, tale azione è effettuata in modo da rendere possibile il necessario controllo dei requisiti di ammissibilità stabiliti al primo comma. Ai fini del conferimento all'ammasso privato, i quarti vengono raggruppati per mezzene quando sono sottoposti al controllo dell'organismo d'intervento.

(3) Al fine di aumentare l'effetto sul mercato delle misure di ammasso privato, il periodo di conferimento all'ammasso deve essere il più breve possibile e il pagamento anticipato dell'aiuto deve poter essere effettuato dopo un periodo minimo di ammasso.

3. Il periodo di ammasso da specificare nel contratto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 907/2000 è di tre mesi, con la possibilità di prorogare detto periodo fino ad un massimo di sei mesi su richiesta dell'operatore contraente.

(4) Per ottenere la massima efficacia dall'ammasso privato si devono stabilire rese al disossamento che tengano conto della categoria degli animali interessati.

4. L'importo dell'aiuto per il periodo di ammasso di tre mesi è di 472 EUR per tonnellata peso carcassa. Qualora il periodo dell'ammasso sia prorogato ai sensi del paragrafo 3, l'importo dell'aiuto è aumentato di un supplemento giornaliero di 0,93 EUR per tonnellata.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

5. L'importo giornaliero di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 907/2000 è fissato a 0,93 EUR per tonnellata.

6. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 907/2000, in caso di disossamento:

- l'aiuto non viene versato se il quantitativo ammassato è pari o inferiore a 60 kg di carne disossata per 100 kg di carne con osso messa in lavorazione,
- l'importo dell'aiuto viene ridotto in proporzione se il quantitativo ammassato è superiore a 60 kg ma inferiore a 68 kg di carne disossata per 100 kg di carne con osso messa in lavorazione,
- l'aiuto non viene né ridotto né aumentato se il quantitativo ammassato è uguale o superiore a 68 kg di carne disossata per 100 kg di carne con osso messa in lavorazione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.

7. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 907/2000, il pagamento anticipato può essere versato dopo due mesi di ammasso o non può superare l'importo dell'aiuto corrispondente a tale periodo.

Articolo 2

1. La quantità minima per contratto è di 10 tonnellate.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 907/2000, le operazioni di conferimento all'ammasso devono essere espletate entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Articolo 3

Le notifiche degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 907/2000 sono effettuate per telefax ad uno dei seguenti numeri:

- (32 2) 295 36 13,
- (32 2) 296 60 27.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
